Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ordinanza, Tribunale dei Napoli, Dott. Massimiliano Sacchi del 16 giugno 2017

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE

Il Giudice esaminati gli atti;

sciogliendo la riserva;

rilevato preliminarmente che, in considerazione dell'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra le stesse vertente, alla presente causa è stata riunita, con ordinanza resa all'udienza del 16.6.2017, quella iscritta al n. OMISSIS. Infatti, i due procedimenti concernono opposizioni proposte da due fideiussori, peraltro con atti di citazione basati su eccezioni identiche, avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. OMISSIS;
ritenuto che non sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c., per disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sollecitata dalle parti opponenti, in quanto:
relativamente alla dedotta improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria – in disparte del rilievo per cui, a norma dell'art. 5 co. 4 d. lgs. 28/10, nei procedimenti monitori, la mediazione non è condizione di procedibilità della domanda, fino all'adozione dei provvedimenti sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo -, nella specie, BANCA ha, nelle more della presente opposizione, comunque attivato la procedura di mediazione, nei confronti di entrambe le odierne opponenti, e la stessa si è conclusa con esito negativo, per mancata partecipazione della parti invitate;
le deduzioni con le quali si eccepisce l'annullabilità delle fideiussioni, prestate dalle opponenti nell'interesse della SOCIETA' GARANTITA, perché concluse in conflitto di interessi, ovvero estranee all'oggetto sociale delle garanti, non appaiono sorrette dal *fumus* (si vedano, in senso contrario, le previsioni dell'oggetto sociale di entrambe le odierne opponenti, da cui emerge chiaramente che le società potevano concedere fideiussioni nell'interesse di terzi).

Quanto al dedotto conflitto di interessi, esso pare smentito dal rilievo, pacifico in atti, per cui SOCIETA' GARANTITA era partecipata da entrambe le opponenti, che quindi verosimilmente avevano interesse a salvaguardare, mediante la concessione della citata garanzia, accordata in relazione alle obbligazioni assunte dalla partecipata verso BANCA, l'operatività della medesima ed, in ultima analisi, il valore di tale partecipazione; in relazione all'entità del credito azionato in giudizio, in disparte del rilievo per cui la banca ha prodotto la serie integrale degli estratti conto afferenti il rapporto di conto corrente in esame e che, relativamente al saldo dello stesso, le odierne opponenti hanno sottoscritto ben due atti di rinegoziazione e rientro dall'esposizione debitoria, giova osservare che le censure afferenti il superamento dei tassi soglia sono state genericamente formulate e non appaiono al momento adeguatamente dimostrate;

rilevato, infine, che non è stato prospettato il rischio che la BANCA non sia in grado di restituire quanto in ipotesi riscosso, nelle more dell'odierno giudizio, qualora il decreto fosse revocato e la sua domanda in tutto o in parte disattesa. Peraltro, alla luce della rilevata carenza del *fumus* dell'opposizione, il pericolo paventato dalle opponenti non può essere ravvisato nella necessità di dover versare il *quantum* oggetto di opposizione;

Ex Parte Creditoris

rilevato che l'istanza, avanzata dalle opponenti all'udienza di prima comparizione, di autorizzazione a rinnovare la notificazione dell'atto di citazione nei confronti di SOCIETA' GARANTITA, per non essersi la medesima, già tentata a mezzo PEC, perfezionata, vada disattesa.

Invero, come ritenuto dalla giurisprudenza, l'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme (cfr. Cass. Civ. n. 22113/15).

Nella specie, le opponenti, nei rispettivi atti di citazione, hanno provveduto direttamente a chiamare in causa SOCIETA' GARANTITA – anch'essa, giova rilevare, destinataria del decreto ingiuntivo, che tuttavia la stessa non opponeva– senza formulare alcuna istanza di autorizzazione nei termini dinanzi esposti.
Ad abundantiam, si osserva che comunque la partecipazione al giudizio di Ferrotech sia superflua, anche in ragione del fatto che alcuna domanda le opponenti formulavano nei confronti di detta parte;

rilevato che, avendone le parti fatto espressa richiesta all'udienza di prima comparizione, vadano accordati alle stesse i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con la decorrenza indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Letto l'art. 649 c.p.c. rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, formulata dalle opponenti;

concede alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., a decorrere dal 30.1.2018, e rinvia in prosieguo di udienza, ex art. 183 c.p.c., al giorno 30.11.2018, ora di rito.

Si comunichi alle parti.
Napoli, 16/06/2017.

Il Giudice
(dott. Massimiliano Sacchi)

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Ex Parte Creditoris

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376